



COMUNE DI
SAN FELICE DEL BENACO
PROVINCIA DI BRESCIA

CODICE ENTE 10421	CODICE MATERIA
DELIBERAZIONE N. 30	

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale in modalità di videoconferenza

Adunanza di prima convocazione – Seduta Pubblica

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA RIFIUTI (TARI).**

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **19.30**, in videoconferenza in modalità streaming, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente e secondo quanto prescritto dal Decreto del Presidente del Consiglio n. 152/2020 del 05 maggio 2020 e successivo Decreto nr. 156/2020 in data 31 luglio 2020, in merito allo svolgimento dei Consigli Comunali in modalità di videoconferenza, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

	Pres. Ass	
ZUIN SIMONE	Si	No
BALDO BRUNO	Si	No
BOCCHIO SIMONE	Si	No
TARMANINI SANDRA	Si	No
BACCOLO MARCO	Si	No
ZANE AUGUSTO	Si	No
CORRENDO ETTORE ANTONIO	No	Si
MARGINI ELISA	Si	No
RIZ ISABELLE	Si	No
ZAMBARDA ELIA	No	Si
SERAFINI LUCA	No	Si
ROBUSTI SIMONA	No	Si
BACCOLO AMADIO	No	Si
Totali	8	5

Partecipa il Segretario comunale Sig. **DOTT.SSA MARILENA PERO'** il quale provvede alla redazione del presente verbale. Ricontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. **ZANE AUGUSTO** Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al N. 7 dell'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE N. 30 DEL 29.09.2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI).

Sono presenti in videoconferenza otto Consiglieri comunali

Il Presidente del Consiglio Comunale, Ing. Augusto Zane, invita l'Assessore al Bilancio Marco Baccolo ad esporre l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

L'Assessore relaziona "Diciamo che la TARI, può essere quasi un assurdo, è stata completamente rivista per non rivedere nulla, praticamente sono stati uniformati i regolamenti in quasi tutti i Comuni quindi l'ARERA ha deciso di cercare di dare una struttura di regolamento e tariffario identica per tutti i Comuni. Questa operazione ha lo scopo, nel lungo termine, di arrivare ad abbassare i costi della tariffa dei rifiuti e quindi del servizio. L'ARERA è già intervenuta ad esempio in alcuni Comuni del circolo idrico ed è riuscita a fare dei notevoli risparmi su queste tariffe, quindi si presume che, nel lungo periodo, questo intervento di regolarizzazione e armonizzazione dei regolamenti Tari per tutti i Comuni, porterà dei benefici a tutta la cittadinanza. I margini di manovra che avevamo noi come Ente erano pochissimi per cui non abbiamo fatto altro che cercare di restare esattamente nei termini dei conti dell'anno precedente e nel piano economico finanziario abbiamo riportato le stesse tariffe e gli stessi costi dell'anno precedente. Ora con questo nuovo sistema ci verranno addebitati i puri costi del servizio per cui si tratta solo di riuscire ad efficientare il servizio. Come tutti sappiamo più si aumenta la quota di riciclo meglio viene efficientato il circolo virtuoso dei rifiuti per cui starà anche all'impegno dei cittadini migliorare la raccolta differenziata; siamo già ad un buon passo nel nostro Comune però si può sempre migliorare l'obiettivo che ovviamente è quello del 100% del riciclo.

Il nostro piano finanziario, per dare un'idea delle cifre, stavo parlando per la Tari incide per circa €uro 956.000,00 di cui i costi fissi sono circa €uro 600.000,00 quindi la quota dei costi fissi è molto elevata e rappresenta quasi il 65,70% dei costi. Tutti i coefficienti di calcolo sono rimasti completamente invariati, quindi non c'è stato nessun aumento, non sono state fatte modifiche sul piano tariffario. Per l'anno 2020 ci sono delle detrazioni date dall'emergenza sanitaria da Covid-19, abbiamo avuto delle detrazioni sul piano finanziario per circa €uro 53.000,00 quindi potremmo dare delle agevolazioni per utenze non domestiche che avranno uno sconto del 25% della tassa Tari. Per le utenze domestiche svantaggiate riusciremo a recuperare circa €uro 3000,00-4.000,00 che potremo destinare a quelle utenze che hanno avuto un grave calo di reddito dovuto al COVID-19, quindi immagino i nostri lavoratori stagionali o chi ha perso il lavoro a causa del Covid. E' stata eliminata completamente la Tari per le bancarelle del mercato perché era un importo talmente esiguo di incasso che costava di più la parte burocratica dell'incasso, stiamo infatti parlando di €uro 300,00 all'anno. Il nostro piano finanziario rispetto all'anno 2019 passa da €uro 930.000,00 a €uro 956.000,00 quindi sono circa €uro 25-26.000,00 di aumento; ci siamo tenuti un piccolo margine perché questo piano tariffario, impostato oggi, rimarrà bloccato per due anni per cui avremo nei due anni a venire un controllo attento e cercheremo di capire come sta andando questo nuovo sistema di gestione ed il regolamento TARI. Quindi nell'arco dei prossimi 12/24 mesi riusciremo a capire se l'economia di scala ed il fatto di avere armonizzato tutti i regolamenti riuscirà a portare delle economie a tutti i Comuni che si sono dovuti adeguare a questo nuovo piano tariffario. Teniamo presente che San Felice è stato anche il Comune capofila per tutti i Comuni della Valtenesi per cui l'ufficio ragioneria, nella persona della Dott.ssa Cobelli ed anche il Segretario Comunale, Dott.ssa Marilena Però si sono spese molto per seguire con ARERA per questa nuova formulazione del piano tariffario della TARI e del Piano economico."

Interviene il Sindaco, Simone Zuin che espone due precisazioni: la prima è relativa agli sgravi alle utenze non domestiche che per essere precisi, evidenzia il Sindaco, non riguardano tutte le utenze non domestiche ma le utenze non domestiche con codice Ateco indicato nei vari decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel periodo di chiusura durante il lock down. La seconda precisazione è una formalità che ritiene doveroso indicare e riguarda il rilievo di un errore diciamo di battitura, a pagina 26 del piano, dove anziché essere indicato il Comune di San Felice del Benaco viene indicato il Comune di Verolanuova; è stata chiesta la rettifica da parte di Garda Uno, rettifica che è correttamente pervenuta al protocollo dell'Ente pertanto il Sindaco ribadisce che i dati inseriti all'interno del PEF sono ovviamente riferiti al Comune di San Felice del Benaco e solo a pagina 26 dello stesso vi è il refuso in parola.

Replica l'Assessore Baccolo sulla precisazione del Sindaco riferendo che il Comune ha proceduto a sgravare tutti i codici ATECO per cui era prevista la chiusura ed il Comune si riserva la facoltà di fare dei controlli puntuali per verificare se effettivamente erano chiusi o erano aperti essendo attività che hanno chiesto una deroga alla Prefettura e di cui l'Amministrazione non sempre ne è a conoscenza considerato che i contatti erano direttamente con la Prefettura.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO del disposto di cui all'art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: *"(...) I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*.

VISTO il vigente Regolamento sull'Imposta Unica Comunale - IUC - Componente TARI - approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 8.04.2014 e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO quindi di adeguare lo stesso integrandolo e modificandolo in coerenza con la novellata disciplina normativa;

CONSIDERATI

 altresì:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI

 inoltre:

- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale: *"... In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ..."*;
- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: *"...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360."*;
- l'art. 13, comma-15 ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data*

della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...)."

DATO inoltre atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, in data 23 settembre 2020 ns. prot. n. 8502, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000 (Allegato 2);

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Tanto premesso e considerato, visto l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

ACQUISITO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione apposto dal Responsabile dell'Area ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 così come modificato dall'art.3, c.1, lettera b, del D.L. n. 174 del 10.10.2012;

ACQUISITO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione apposto dal Responsabile dell'Area Contabile ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 così come modificato dall'art.3, c.1, lettera b, del D.L. n. 174 del 10.10.2012 che attesta che la stessa **COMPOR**A riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

con voti favorevoli, espressi per appello nominale da otto Consiglieri comunali, presenti in videoconferenza e votanti,

DELIBERA

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, di approvare il "*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*", (Allegato 1):
- 2) di dare atto che il nuovo Regolamento, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2020;
- 3) di dare mandato al responsabile dell'Area Contabile di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato "*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*" contestualmente alla pubblicazione della presente;
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l'allegato regolamento (All. 1) al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

riscontrata l'urgenza di dar corso agli adempimenti necessari, con separata votazione che da il seguente esito:

con voti favorevoli, espressi per appello nominale da otto Consiglieri comunali, presenti in videoconferenza e votanti,

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs.vo 267/2000.

PAGINA BIANCA ANNULLATA

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to ZANE AUGUSTO

Il Sindaco
F.to ZUIN SIMONE

Il Segretario comunale
F.to DOTT.SSA MARILENA PERO'

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata oggi 21 ottobre 2020 all'albo pretorio on line del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA MARILENA PERO'

E' copia conforme all'originale cartaceo sottoscritta digitalmente ai sensi artt.22-23 ter del D.Lgs.82/2005 nonchè dell'art.10 del DPCM del 13.11.14

Lì,

Firmato digitalmente da: Marilena Pero'
Data: 21/10/2020 12:38:31

15 Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marilena Però

10 IL SINDACO
(Simone Zuin)



Comune di

SAN FELICE DEL BENACO

(Provincia di Brescia)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA RIFIUTI (TARI).**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° _____ del _____

INDICE

Articolo 1 - Istituzione della TARI	3
Articolo 2 - Presupposto	3
Articolo 3 - Soggetto passivo.....	4
Articolo 4 - Superficie imponibile	4
Articolo 5 - Commisurazione della TARI – Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione	6
Articolo 6 - Copertura dei costi del servizio rifiuti	6
Articolo 7 - Riduzione per irregolarità o mancato svolgimento del servizio	7
Articolo 8 - Riduzioni ed agevolazioni per le utenze domestiche, copribili con il gettito tari .	7
Articolo 9 - Riduzioni ed agevolazioni non copribili con il gettito Tari	7
Articolo 10 - Riduzioni per riciclo di rifiuti speciali assimilati agli urbani per le utenze non domestiche	7
Articolo 11 - Applicazione del tributo provinciale	8
Articolo 12 - Determinazione della TARI con metodo normalizzato	8
Articolo 13 - Articolazione della TARI	9
Articolo 14 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche.	9
Articolo 15 - Calcolo della TARI per le utenze non domestiche.....	11
Articolo 18 - Comune soggetto attivo.....	12
Articolo 19 - Dichiarazione.....	12
Articolo 20 - Versamenti e gestione	12
Articolo 21 - Norma di Rinvio.....	13

Articolo 1 - Istituzione della TARI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita la TARI a carico dell'utilizzatore, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge n. 147/2013. Nella commisurazione della tariffa si tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La classificazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità agli urbani è effettuata con riferimento alle definizioni di cui all' art.184 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i e secondo le disposizioni regolamentari vigenti in materia di servizio di igiene urbana e gestione di rifiuti urbani e assimilati e dal presente Regolamento. Sono comunque assimilabili agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma 3 dell'art. 8 del Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, purchè il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, individui – entro 30 giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'art.4 comma 8 del presente Regolamento, dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione – le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti e il costo da porre a carico delle utenze stesse commisurato al quantitativo di rifiuti eccedenti moltiplicato per il costo unitario in €/kg (Cu) definito nella deliberazione delle tariffe del servizio rifiuti relativo all'anno di conferimento.
4. Ai soggetti che presentano la dichiarazione iniziale per l'applicazione del tributo il Comune rilascia una tessera magnetica di accesso all'isola ecologica, per il conferimento dei rifiuti provenienti dall'utenza iscritta a ruolo presso l'isola ecologica. Ai fini della qualificazione dei rifiuti conferibili al sistema comunale sono considerati conferimenti anomali per le utenze domestiche i conferimenti presso l'isola ecologica di rifiuti effettuati per quantitativi superiori a 5 volte i quantitativi medi pro-capite per ciascun tipo di rifiuto quantificati nel piano finanziario. Tali conferimenti potranno essere oggetto di verifica soprattutto con riferimento alla provenienza.

Articolo 2 - Presupposto

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte

pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 4 - Superficie imponibile

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1 gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo.

2. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

3. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

4. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
5. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 25 mq per colonna di erogazione.
7. Per le attività di somministrazione al pubblico svolte anche su aree scoperte e per i locali ad esse pertinenti il tributo si applica per il periodo di effettivo utilizzo da individuare con autorizzazione del Responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, previa presentazione di idonea documentazione.
8. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali pericolosi o non assimilati agli urbani dal Comune, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore indichi nella dichiarazione originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericoli, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, e ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Le dichiarazioni già presentate alla data del 1° aprile 2016 restano comunque valide.
9. Non sono soggette al tributo le superfici dei locali e delle aree che per la loro natura, caratteristiche o per il particolare uso cui sono stabilmente destinate non sono suscettibili di produrre rifiuti o che, in ogni caso, non producono secondo la comune esperienza, una quantità di rifiuti in maniera apprezzabile. Tali caratteristiche devono essere riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente desumibili dalla denuncia originaria, di variazione o di cessazione o da idonea documentazione.

Articolo 5 - Commisurazione della TARI - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la TARI sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Articolo 6 - Copertura dei costi del servizio rifiuti

1. La tassa sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e di pulizia stradale, nonché i costi del trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 36/2003. Sono esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono direttamente a proprie spese i produttori medesimi.
2. I costi annuali devono risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, secondo i criteri e le modalità indicate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. Il Piano Finanziario è approvato dal Comune **ovvero dall'autorità competente**.
4. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
5. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti, al netto del tributo provinciale, nel caso di gettito a consuntivo superiore ovvero inferiore al gettito preventivato. Nella determinazione dello scostamento da riportare al nuovo esercizio si considera anche la variazione *negativa*¹ intervenuta nei costi consuntivi di gestione rispetto a quelli preventivati.

¹ I maggiori costi non vengono riportati al nuovo esercizio. Qualora si voglia esercitare tale facoltà, modificare il testo.

Articolo 7 - Riduzione per irregolarità o mancato svolgimento del servizio

1. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 8 - Riduzioni ed agevolazioni per le utenze domestiche, copribili con il gettito tari

1. Il Consiglio comunale può prevedere riduzioni ed agevolazioni, con la deliberazione di approvazione delle tariffe o con apposito provvedimento, in relazione alle attività di compostaggio dei rifiuti "umidi".

2. La relativa copertura è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e la copertura deve essere assicurata nell'ambito del Piano finanziario del servizio.

Articolo 9 - Riduzioni ed agevolazioni non copribili con il gettito Tari

1. Il Consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni, con la deliberazione di approvazione delle tariffe o con apposito provvedimento.

2. La relativa copertura è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, indicate nel bilancio del Comune.

Articolo 10 - Riduzioni per riciclo di rifiuti speciali assimilati agli urbani per le utenze non domestiche

1. Ai sensi del comma 649 art. 1 della legge n. 147/2013, alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo. Per le utenze non domestiche, sulla sola parte variabile della tariffa, come definita dal DPR 158 del 1999, è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dal comune, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato a riciclo, intendendosi per tale, ai sensi della lettera U dello articolo 183 del D.Lgs.n.152/06, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze

da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tale riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani effettivamente riciclati, riscontrabili sulla base di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo dei rifiuti stessi, da presentarsi al comune entro il mese di gennaio dell'anno successivo per l'anno precedente, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente determinata applicando i coefficienti utilizzati per la determinazione delle tariffe, previsti dal Comune per la specifica attività, sulle base della tabella di quantificazione della parte variabile, prevista per le utenze non domestiche, dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999. Il rimborso non può essere superiore al 60 per cento della parte variabile del tributo, deducendo dall'importo complessivo del tributo le voci di costo imputabili alla parte fissa ai sensi del DPR 158 del 1999, dovute per la corrispondente annualità. Nel calcolo delle quantità riciclate, ai fini di una necessaria riduzione dei costi ordinariamente sostenuti dal comune, non si tiene conto delle materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, quali i metalli ferrosi e non ferrosi, anche se costituiti da sfridi derivanti dalla attività di lavorazione industriale o artigianale.

2. Per il riciclo degli imballaggi secondari e terziari e dei rifiuti elettrici, nonché per l'impossibilità di conferimento di sostanze non pericolose, per disposizioni di legge o per ordinanze o atti amministrativi, la tariffa è ridotta nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta, ma a condizione che sia comprovata da fatture ed in esse sia specificato la spesa sostenuta per tale affidamento. La documentazione deve essere presentata al Comune entro e non oltre la fine del mese di gennaio dell'anno successivo. In ogni caso il rimborso a consuntivo non può superare il 40 per cento della parte variabile della tariffa.

Articolo 11 - Applicazione del tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Articolo 12 - Determinazione della TARI con metodo normalizzato

1 Il metodo normalizzato per la definizione e la ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal DPR 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 13 - Articolazione della TARI.

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica, anche in relazione alle entrate o ai minori costi derivanti dall'incremento della raccolta differenziata. A tal fine i costi fissi del servizio di smaltimento sono ripartiti fra le utenze domestiche e quelle non domestiche tenendo conto anche della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito nell'anno precedente e dell'incidenza dei rifiuti delle utenze non domestiche sul totale dei rifiuti previsti per l'anno. I rifiuti delle utenze non domestiche sono determinati sulla base dei coefficienti di produttività K_d di cui alla tabella 4b, allegata al D.P.R. n. 158/1999, moltiplicati per le superfici delle utenze non domestiche utilizzate per la definizione della tariffa annuale.
3. Fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazione delle quantità di rifiuti individualmente prodotte dal singolo utente o nel caso in cui non risulti possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, anche la parte variabile è suddivisa fra le due categorie di utenza, con lo stesso criterio previsto per la ripartizione della parte fissa esposto in precedenza.
4. La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, e in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo le modalità stabilite dal Comune nel proprio regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, così come è previsto dall'art. 198 del decreto legislativo 3 marzo 2006, n. 152.

Articolo 14 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche.

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare e alla superficie dell'immobile occupato o condotto secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno, ad eccezione del caso di riduzione del numero di componenti il nucleo a seguito di formazione di un nuovo nucleo, nel qual caso l'efficacia è dalla data di rilevanza del nuovo nucleo, previa presentazione di apposita richiesta di sgravio. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare si fa riferimento alle

risultanze anagrafiche per le persone residenti nel comune e per quelle iscritte all'AIRE, mentre per quelle non residenti o per le seconde case a disposizione dei residenti il numero è determinato, sulla base della seguente tabella di trasformazione : n. 1 componenti sino a 30 mq.; n.2 componenti da 31 a 50 mq.; n. 3 componenti da 51 a 70 mq.; n. 4 componenti da 71 a 90 mq.; n. 5 componenti da 91 a 120 mq.; n. 6 componenti per superficie maggiore di 120 mq. L'utente in alternativa, può dichiarare il numero degli occupanti unitamente alla dichiarazione di inizio occupazione.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di attività socio assistenziale o lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenza o ricovero presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non è considerata ai fini della determinazione della tariffa con esclusione dalla tassa se unico occupante, a condizione che l'assenza sia stata dichiarata e adeguatamente documentata. Per le unità immobiliari occupate da due o più nuclei familiari residenti la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti alla presentazione di una dichiarazione cumulativa di tutti i nuclei familiari e al pagamento della tassa con vincolo di solidarietà

3. La parte variabile della tariffa, è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg. prodotta da ciascuna utenza. Sino a quando il Comune non avrà sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti la quota variabile della tariffa è determinata in relazione al numero di occupanti, secondo le previsioni di cui 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, con la possibilità di differenziarli in relazione a situazioni particolari ed usi atipici delle unità immobiliari. Se non diversamente stabilito si applica il coefficiente medio all'interno del range previsto nella tabella 2 allegata al D.P.R. 158/1999.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

5. Sono considerate utenze domestiche le occupazione di unità abitative a titolo di locazione di appartamenti ammobiliati, regolati da contratti di locazione di durata superiore a 30 giorni, mentre si considerano "attività ricettive" appartenenti alla categoria delle utenze non domestiche le attività di affitta appartamenti o case per vacanze svolte anche in forma non imprenditoriale, caratterizzate dalla prestazione di servizi accessori (es. noleggio di biancheria, servizio di pulizia, colazione..) e i cui proventi ai fini fiscali non sono considerati redditi da fabbricati. Per gli immobili destinati ad attività

di Affittacamere o case per vacanze, il numero di occupanti è pari al numero di posti letto presenti nell'unità abitativa.

6. Dal 1° gennaio 2015 è ridotta al 33,33% la tassa dovuta dai cittadini italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, limitatamente ad una unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, non ceduta in locazione o in comodato. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione deve essere presentata apposita dichiarazione.

Articolo 15 - Calcolo della TARI per le utenze non domestiche.

1. La categoria di appartenenza da stabilirsi sulla base delle tabelle allegate al DPR 158/99, rispettivamente per la parte fissa e variabile, è individuata dalla tabella allegata al presente regolamento nel quale le attività sono indicate in ordine alfabetico onde facilitare l'individuazione della categoria e quindi del coefficiente corrispondente. Nel caso di attività non contemplate nell'elenco la categoria è provvisoriamente attribuita dal funzionario responsabile del tributo, in base ad analogia, e l'attribuzione definitiva è poi confermata con provvedimento del Consiglio Comunale, in sede di approvazione delle tariffe per l'anno successivo alla presentazione della denuncia.

2. Nel caso di svolgimento di più attività fra loro scindibili, la superficie assoggettabile è frazionata fra le varie categorie in base alla destinazione prevalente. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, con la possibilità di differenziarli all'interno delle categorie previste dalle tabelle allegate dal DPR 158/99 in relazione a situazioni particolari e destinazioni atipiche delle superfici imponibili.

3. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive e per le utenze non domestiche in genere la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Qualora non espressamente stabilito i coefficienti sono individuati nella misura media prevista dal D.P.R. n.158/99 per la categoria di appartenenza.

4. Fino all'adozione di sistemi di misurazione dei rifiuti prodotti dalle singole utenze, il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Qualora non diversamente stabilito i coefficienti sono individuati nella misura media prevista dal D.P.R.n.158/99 per la categoria di appartenenza.

Articolo 18 - Comune soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Articolo 19 - Dichiarazione

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Articolo 20 - Versamenti e gestione

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il pagamento della TARI è effettuato in due rate indicativamente a scadenza semestrale la prima scadente il 16 aprile e la seconda il 16 ottobre. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata di ciascun anno. La Giunta Comunale può deliberare la proposta delle scadenze indicate previste.

2. La Giunta Comunale può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento indicati al comma 1 in presenza di circostanze debitamente e analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

3. Il Comune provvede, di norma un mese prima della prima scadenza di cui al comma 1, ad inviare ai contribuenti un avviso bonario di pagamento contenente la quantificazione della tassa dovuta relativamente agli immobili occupati ed utilizzati nel Comune. Gli avvisi sono inviati sulla base di una lista di carico elaborata considerando le dichiarazioni già presentate e gli avvisi di accertamento emessi.

4. A seguito dell'invio degli avvisi bonari di pagamento, il Comune procederà, previa verifica dei versamenti effettuati, all'emissione di un sollecito di pagamento per gli importi rimasti insoluti, da inviarsi mediante raccomandata AR. Detto sollecito dovrà indicare il termine di 30 giorni dalla data

di notifica per effettuare il pagamento, nonché l'avvertimento dell'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13 del d.Lgs 471/1997 nel caso in cui non si proceda al versamento entro tale termine.

5. Il comune può, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti.

Articolo 21 - Norma di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia ed in subordine alle disposizioni regolamentari del Comune.

**ELENCO DELLE CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE CON
OMOGENEA CAPACITA' DI PRODUZIONE RIFIUTI
(di cui alle tabelle 3b e 4b del D.P.R. N. 158 del 27/4/1999)**

Descrizione categorie	codice
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1
Campeggi, distributori carburanti	2
Stabilimenti balneari	3
Esposizioni, autosaloni	4
Alberghi con ristorante	5
Alberghi senza ristorante	6
Case di cura e riposo	7
Uffici, agenzie, studi professionali	8
Banche ed istituti di credito	9
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	10
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	11
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	12
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	13
Attività industriali con capannoni di produzione	14
Attività artigianali di produzione beni specifici	15
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	16
Bar, caffè, pasticceria	17
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	18
Plurilicenze alimentari e/o miste	19
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	20
Discoteche, night club	21

Elenco attività in ordine alfabetico

	CAT.
abbigliamento vendita al dettaglio	10
agenzie	8
agricoltori produzione	15
agriturismo con attività di somministrazione	16
albergo con ristorante	5
albergo senza ristorante	6
ambulanti vendita generi alimentari	18
ambulanti vendita generi non alimentari	10
ambulatori medici	1
antiquariato	15
associazioni	1
attività industriali con capannoni	14
autofficina	13
autorimesse	4
autosaloni	4
banche	9
bar	17

barbiere	12
biblioteche	1
birrerie	16
boooling	2
caffè	17
calzature vendita al dettaglio	10
campeggi	2
cantine sociali	2
carrozzerie	13
cartoleria	10
casa vacanza e simili	6
case di cura	7
case di riposo	7
caserme	1
centro benessere	12
chiese	1
cinema	1
circoli ricreativi	1
cliniche	7
conventi	1
depositi	4
depositi agricoli	4
discoteca	21
distributori carburante	2
edicole di giornali	11
elettrauto	13
elettricista solo esposizione e magazzino	4
elettricista laboratorio	12
esposizioni	4
estetista	12
fabbro	12
falegname	12
farmacia	11
ferramenta	10
filatelia	10
fiorista vendita	20
gelaterie produzione	15
gelaterie somministrazione	17
gelaterie vendita	18
gommista	13
idraulico solo esposizione e magazzino	4
idraulico con laboratorio	12
impianti sportivi	1
Ipermercati di generi misti di superficie maggiore di 2000 mq	19
lavasecco	12
libreria	10
macello	14

macelleria	18
mense	16
musei	1
night club	21
oratori	1
ortofrutta al dettaglio	20
ospedali	7
osteria	16
palestra	1
parrucchiere	12
pasticcerie produzione	15
pasticcerie somministrazione	17
pasticcerie vendita	18
pizza al taglio	15
pizzerie somministrazione	16
plurilicenze	19
pub	17
ristorante	16
sala giochi	21
scuole private	1
serre	15
stabilimento balneare	3
studi professionali	8
supermercato generi alimentari	18
teatri	1
trattoria	16
uffici	8
vendita all'ingrosso	4
vendita cappelli	10
vendita di beni durevoli	10
vendita generi alimentari	18
vendita generi vari al dettaglio	19
vendita mobili	4
vendita ombrelli	10
vendita tabacchi	11
vendita tappeti	4
vendita tende e tessuti	10

ELISABETTA PERDOMI

**Dottore Commercialista
Revisore Contabile**

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO
Provincia di Brescia

Allegato D.D.E. alla deliberazione di
Consiglio Comunale n. 30 del 28/9/2020

Spett.le Comune di
SAN FELICE DEL BENACO
Ill.mo Sig. Sindaco

pt Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marilena Però

pt IL SINDACO
(Simone Zuin)

Oggetto: parere del Revisore sulla Bozza del Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)

In data odierna, la sottoscritta Dr.ssa Elisabetta Perdomi, Revisore del Comune di San Felice del Benaco, ha esaminato la Bozza del Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), che verrà sottoposta all'esame ed alla approvazione del prossimo Consiglio Comunale:

- visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile dell'area contabile ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Ai sensi dell'articolo 239 comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, la sottoscritta ritiene, in relazione alle proprie competenze, di poter esprimere parere favorevole sulla Bozza del Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI).

Milano, 22 settembre 2020

IL REVISORE



Dr. Elisabetta Perdomi

U
Comune di San Felice del Benaco
Protocollo N.0008502/2020 del 23/09/2020